

- (8) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che ha imposto alla Commissione di analizzare l'eventuale necessità di disposizioni specifiche per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, il 31 marzo 2016 la Commissione ha adottato una relazione ⁽⁸⁾. La suddetta relazione ha concluso che non sono necessarie disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti in quanto l'applicazione corretta e completa del quadro generale della legislazione alimentare dell'Unione europea può regolamentare adeguatamente la composizione delle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia e la comunicazione sulle caratteristiche del prodotto. Tali conclusioni erano basate sul parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sulle formule per bambini nella prima infanzia pubblicato nel 2013 ⁽⁹⁾, in cui l'Autorità ha osservato che tali prodotti non hanno un «ruolo cruciale» e «non possono essere considerati necessari per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini» se confrontati con altri prodotti alimentari che possono essere inclusi nella loro normale alimentazione.
- (9) A decorrere dal 20 luglio 2016 le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia sono pertanto considerate normali alimenti e sono quindi regolamentate esclusivamente dalle norme orizzontali della legislazione alimentare dell'Unione europea.
- (10) Qualora uno Stato membro introduca un ostacolo agli scambi, tale provvedimento dovrebbe lasciare impregiudicati gli articoli 34 e 36 del trattato ed essere adeguato e proporzionato all'obiettivo legittimo da raggiungere. Per quel che riguarda la proporzionalità, la misura dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per tutelare efficacemente l'obiettivo legittimo.
- (11) Le autorità dei Paesi Bassi non forniscono alcuna prova scientifica a sostegno della loro argomentazione secondo cui dovrebbero essere adottate norme supplementari a livello nazionale, né dimostrano e comprovano eventuali rischi per la salute umana che deriverebbero da una non conformità delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia» a tali prescrizioni in materia di composizione. Esse spiegano invece che il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi sta attualmente conducendo ricerche sugli standard alimentari e sulla dieta dei bambini dalla nascita ai due anni di età e che, sulla base di tali risultati e pareri, può essere considerata la possibilità di adeguare il progetto di decreto.
- (12) Le autorità dei Paesi Bassi non hanno fornito prove scientifiche tali da mettere in discussione il parere scientifico formulato dall'Autorità nel 2013 ⁽⁹⁾, sul quale la Commissione ha basato le proprie conclusioni nella relazione adottata nel 2016. Secondo le conclusioni della relazione della Commissione del 2016 sulle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, per gli alimenti consumati dai bambini nella prima infanzia non sono necessarie disposizioni specifiche in relazione alle prescrizioni in materia di composizione come quelle contenute nel progetto notificato.
- (13) Le autorità dei Paesi Bassi non forniscono quindi alcuna giustificazione scientifica che compri la necessità di stabilire prescrizioni specifiche in materia di composizione per quanto riguarda le «altre sostanze» per i prodotti commercializzati come «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia».
- (14) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 5 ottobre 2020 la Commissione ha consultato il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (15) Alla luce di tali osservazioni, il 27 gennaio 2021 la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sul progetto notificato, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, e deve avviare la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁸⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM(2016) 0169 final).

⁽⁹⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, 2013, «Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union», *EFSA Journal* 2013; 11(10): 3408.

⁽⁹⁾ Ibidem.

